



**AVVISO AI CONTRIBUENTI**  
**VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**  
**SALDO ANNO 2019**

Con deliberazione n. 31 del 21/12/2018 il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote IMU per l'anno **2019** nella seguente misura:

<i>CATEGORIE CATASTALI</i>	<i>ALIQUOTE (per mille)</i>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>5</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>7</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE:</b> fabbricati classificati nel gruppo catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con una <b>DETRAZIONE</b> pari a <b>€. 200,00</b> rapportata al periodo di possesso nell'anno	<b>3</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: <b>Cat. A / B / C</b>	<b>5</b>
<b>ALTRI FABBRICATI:</b> fabbricati classificati nelle seguenti categorie: <b>Cat. D</b>	<b>7,6</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>--</b>

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** L'abitazione principale **NON E'** soggetta ad IMU, ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

Con la deliberazione C.C. di cui sopra è stata equiparata alla abitazione principale, e pertanto NON soggetta a IMU, l'unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**RIDUZIONI:**

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati
- per i fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **TERRENI AGRICOLI:**

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli situati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Il Comune di SCARMAGNO, nella Circolare n. 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, mentre i terreni esclusi dalla delimitazione sono soggetti all'IMU.

Per i terreni agricoli soggetti all'IMU il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

### **TERRENI AGRICOLI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'I.M.U.:** **Fogli 11 - 12 - dal 17 al 21 - 23 - 25 - 27 - 30 - 31 - dal 33 al 37**

Sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

**Il versamento del SALDO dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 16 DICEMBRE 2019.**

L'imposta **NON E'** dovuta per importi inferiori a **€. 12,00** (Art. 25 Legge n. 289/2002).

#### **Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24**

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice IMU quota Comune</b>	<b>Codice IMU quota Stato</b>
Abitazione principale	<b>3912</b>	--
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	--
Terreni	<b>3914</b>	--
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	--
Altri fabbricati (esclusa Cat. D)	<b>3918</b>	--
Altri fabbricati Cat. D	--	<b>3925</b>

**Codice Catastale Comune di SCARMAGNO: I511**

**I contribuenti interessati potranno presentarsi presso l'Ufficio Tributi comunale per la stampa del modello F24 da utilizzare per il versamento del saldo I.M.U., nei seguenti periodi:**

- dal 2 al 16 dicembre 2019, nel seguente orario:**  
**dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00**